

Regolamento speciale di polizia mortuaria

Denuncia dei decessi.

Art. 1. I capi di famiglia, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'ufficio dello stato civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle ore 24 dal presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, stabilite nei moduli *B* e *Bbis* compilati dalla direzione generale della statistica del Regno.

Art. 2. All'infuori dei casi contemplati nell'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale, o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto a informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa della morte.

Art. 3. A termini dell'art. 25 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, tutti gli esercenti la professione di medico e chirurgo dovranno in ogni caso di morte di persona da essi assistita denunciare al sindaco del comune la malattia, che secondo la loro scienza e coscienza ne sarebbe stata la causa, a norma dei moduli *A*, *Abis*, compilati pure dalla direzione generale della statistica del Regno.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà pure essere fatta all'autorità giudiziaria, a termini dell'art. 439 del codice penale.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'ufficio dello stato civile è fatto pure ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'autorità giudiziaria o dalla politica.

Art. 4. Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, od anche soltanto di ossa umane, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informarne l'autorità municipale o quella di pubblica sicurezza.

Riconoscimento dei decessi.

Art. 5. Sulla denuncia di un decesso nel comune, il sindaco, deve senza indugio, farlo constatare da un medico, il quale rilascerà un certificato scritto della visita fatta.

Art. 6. Sulla dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il sindaco autorizzerà le pratiche richieste per trasporto, per autopsia, per imbalsamazione, per sepoltura o per cremazione della salma.

Tale autorizzazione sarà rilasciata in carta libera ed esente da qualsiasi tassa.

Art. 7. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, così il medico della cura come quello delegato alla visita necroscopica devono denunciare il sospetto all'autorità competente e l'autorizzazione alle suddette pratiche sul cadavere sarà in tal caso subordinata al nulla osta della autorità giudiziaria.

Art. 8. Nel caso contemplato all'art. 4 il sindaco farà visitare da un sanitario le parti rinvenute, dandone pure avviso all'autorità giudiziaria. —

Ove questa non si opponga, saranno impartite le disposizioni necessarie per l'inumazione o per la cremazione di questi resti umani.

Periodo di osservazione dei cadaveri.

Art. 9. Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione, l'inumazione o la cremazione, prima che siano trascorse ventiquattro ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso.

Art. 10. In caso di morte improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico visitatore, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione, che di regola non oltrepasserà però le 48 ore.

Art. 11. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, od altre ragioni speciali lo richiedano, sulla proposta dello stesso medico visitatore, potrà il sindaco ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nel deposito mortuario a meno di ventiquattro ore.

Art. 12. Nel periodo di osservazione di un cadavere è proibito di porlo in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita.

Depositi di osservazione.

Art. 13. Per quanto è possibile, i comuni dovranno avere, in luogo appartato e rispondente alle esigenze igieniche e umanitarie, un deposito di osservazione per ricevervi i cadaveri di persone:

a) morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso il mantenerle per il periodo di tempo necessario;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, dove non possano essere lasciate;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Art. 14. Questi depositi per le due prime categorie di cadaveri debbono essere disposti per modo che sia possibile l'assistenza di essi per parte di parenti o di chi ne assume le veci.

Art. 15. Per tutti i cadaveri non assistiti dovranno in questi depositi stabilirsi mezzi adatti perchè qualunque eventuale manifestazione di vita sia avvertita dal custode, che deve rimanere presso il locale in permanenza.

Art. 16. In questi depositi non potranno essere portati i cadaveri di persone morte per vaiuolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera, i quali debbono essere tenuti in osservazione nella camera mortuaria del cimitero.

Trasporto dei cadaveri.

Art. 17. Il trasporto dei cadaveri a cura del comune, salve le speciali disposizioni dei regolamenti locali, è:

a) gratuito, per quelli in ordine ai quali non sia fatta speciale richiesta ed il cui trasporto sia in conseguenza da eseguirsi nella forma ordinaria più semplice;

b) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità municipale, per quelli in ordine ai quali siano richiesti servizi o trattamenti speciali.

Art. 18. Il trasporto dei cadaveri al deposito o alla camera mortuaria prima che sia trascorso il periodo sopra stabilito di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali che non si metta ostacolo ad eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19. I cadaveri delle persone morte per vaiuolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite, colera, devono essere deposti nel feretro, senza spo-

gliarli dei loro indumenti, avvolti in un lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al due per mille. Essi devono trasportarsi direttamente dal luogo del decesso al cimitero.

Art. 20. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero sarà eseguito a cura dei comuni, preferibilmente in apposita vettura chiusa, semprechè non sia richiesto dalla famiglia di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto, riconosciuto conveniente dal punto di vista sanitario e civile dal sindaco.

Anche in questi casi però il trasporto sarà sempre soggetto alla vigilanza municipale.

Art. 21. I comuni che pel trasporto dei cadaveri si valgono di carri appositi, avranno cura che i medesimi siano internamente foderati di lamina metallica facilmente lavabile.

Art. 22. I carri devono essere custoditi fuori della città, in luogo rispondente alle esigenze igieniche.

Art. 23. L'ora del trasporto e le vie da percorrersi saranno determinate dal sindaco.

Art. 24. Le persone incaricate del trasporto di un cadavere devono essere munite di un certificato di autorizzazione del sindaco, contenente nome, cognome, paternità, età, patria del defunto, da consegnarsi al custode del cimitero.

Art. 25. È vietato trasportare alcun cadavere per essere deposto nel comune in altro posto che non sia il cimitero comunale, o fuori del territorio del comune stesso o della provincia a cui appartiene o fuori del regno, senza averne ottenuta l'autorizzazione del prefetto e senza avere soddisfatto al pagamento della tassa prescritta dalla tabella annessa alla legge sulle concessioni governative.

Art. 26. Il prefetto prima di autorizzare il trasporto di un cadavere in un comune appartenente ad altra provincia del Regno, deve sentire in proposito il prefetto da cui dipende il comune nel quale lo stesso cadavere deve essere trasportato.

Art. 27. L'autorizzazione di introdurre nel Regno cadaveri di persone morte all'estero è data dal prefetto della provincia, nella quale essi devono ricevere sepoltura, ove risulti soddisfatto il pagamento della tassa stabilita dalla legge e siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 28. Il permesso di trasporto di un cadavere dall'estero o da comune a comune sarà rilasciato, entro il primo anno dal decesso, solo in seguito ad accertamento che la morte non fu conseguenza di vaiuolo, di scarlattina, di tifo esantematico, di difterite o di altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubonica, ecc.), che all'epoca e nel luogo del decesso tali malattie non dominavano in forma epidemica, e che si è soddisfatto a tutte le misure di precauzione prescritte negli articoli seguenti.

Art. 29. Potrà essere permesso il trasporto dopo un anno dal decesso, di cadaveri di persone morte durante un'epidemia o in conseguenza di una delle malattie sopra indicate, quando siano stati subito dopo il periodo di osservazione, chiusi in casse a norma dell'articolo 39 del presente regolamento.

Ove non si sia soddisfatto a tali condizioni, vale il disposto dell'articolo 86 per le esumazioni in simili casi anche per il permesso di trasporto da comune a comune.

Art. 30. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di loro definitivo depo-

sito, sarà autorizzato mediante un unico decreto da rilasciarsi dal prefetto della provincia nella cui circoscrizione avvenne il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere va sempre sottoposto alla autorizzazione prescritta dall'articolo 25.

Art. 31. Pel trasporto ordinario dall'estero o da comune a comune i cadaveri devono essere chiusi in una cassa metallica saldata a fuoco e quindi in altra cassa di legno forte.

Art. 32. Lo spessore delle pareti di questa seconda cassa non deve essere minore di centimetri quattro.

Le tavole devono essere di un sol pezzo o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro.

Le intersezioni delle diverse faccie della cassa saranno riunite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurato mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri.

La cassa sarà accerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di centimetri due e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri.

Art. 33. Tra la cassa di metallo e quella di legno dovrà essere interposto, per uno spessore non minore di centimetri quattro, torba polverizzata o segatura di legno.

Art. 34. Per trasporti in ferrovia a distanza di oltre trecento chilometri, o, a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre l'esecuzione delle sopra enumerate prescrizioni, si dovrà esigere che il cadavere sia iniettato nel torace e nella cavità addominale con almeno 1 litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 0|00, o di acido fenico al 5 0|0 e avvolto con un lenzuolo imbevuto della prima delle stesse soluzioni.

Art. 35. In ogni singolo caso la persona che accompagna il cadavere fuori del comune dove avvenne il decesso deve sempre essere munita del decreto di autorizzazione.

Art. 36. Potrà essere concesso per ragioni di insegnamento e di studio di trasportare cadaveri alle sale anatomiche da comuni vicini a quelli dove ha sede un'università, purchè il cadavere sia preparato a norma dell'articolo 34, sia chiuso in doppia cassa metallica e di legno a termini dell'articolo 31 e siano riempiti inoltre gli spazi vuoti lasciati dal cadavere stesso nella cassa metallica con torba finamente polverizzata.

Art. 37. Le casse contenenti i cadaveri di cui all'articolo precedente, non che quelle vuote (dopo disinfettate), che servirono al trasporto degli stessi, potranno essere trasmesse, per ferrovia, entro carrello apposito, chiuso, di forma conveniente e foderato di lamina metallica, sui carri ordinari destinati alle merci.

Art. 38. La concessione pel trasporto è data, nel caso dell'articolo 36, dal prefetto una volta tanto, sulla adesione scritta del sindaco del luogo di dove si devono esportare i cadaveri e di quello del comune dove devono essere portati e nel cui cimitero devono essere ricevuti, bastando in seguito sia constatato di volta in volta il passaggio dei cadaveri dall'uno all'altro comune dai due uffici dello stato civile.

Tumulazioni temporanee.

Art. 39. In tutti i casi in cui debbasi per qualche tempo sospendere il trasporto di cadaveri fuori comune, o la loro tumulazione in sepolcro di fa-

miglia, dentro o fuori del cimitero comunale, i cadaveri stessi dovranno, trascorso il tempo di osservazione, essere collocati in cassa metallica saldata a fuoco e depositati in apposite nicchie nel cimitero.

Art. 40. Tali nicchie per depositi temporanei devono presentare le medesime garanzie di impermeabilità, che sono prescritte all'art. 63 per le tumulazioni definitive.

Autopsie.

Art. 41. I cadaveri di persone morte sia negli ospedali, che a domicilio, il cui trasporto si deve fare a cura e spese del municipio, dovranno essere consegnate, dopo trascorse 24 ore dal decesso, alle scuole mediche a scopo di indagini o di studio, qualora ne sia fatta richiesta regolare all'ufficio dello stato civile, e non ne sia stato altrimenti disposto dall'autorità giudiziaria.

Ove non siano richiesti dalle scuole mediche, potranno essere concessi per le stesse indagini o studi, ai medici esercenti che ne facciano espressa domanda, e possano valersi per l'autopsia di una sala che sia riconosciuta adatta dall'autorità sanitaria locale.

Art. 42. Dopo eseguite le indagini e gli studi di cui all'articolo precedente, i cadaveri saranno ricomposti e riconsegnati per le ulteriori disposizioni alla persona incaricata del trasporto.

Art. 43. Al collo dei cadaveri che si consegnano alle scuole mediche o a medici esercenti, dovrà essere sempre legata una targhetta sulla quale siano notate le generalità delle persone a cui appartennero.

Art. 44. È vietato a chicchessia di asportare dalle sale anatomiche universitarie o dalle altre sale di autopsia per essere conservati, cadaveri o parti di essi, senza averne ottenuta prima l'autorizzazione scritta dal direttore della scuola o dal sindaco, quando l'autopsia sia fatta fuori di una scuola; tale autorizzazione sarà negata in caso di esplicita opposizione della famiglia dell'estinto.

Art. 45. Dall'autorizzazione di cui all'articolo precedente devono risultare le generalità della persona cui il cadavere o le parti di esso appartennero.

Art. 46. Le autopsie non potranno essere eseguite che da dottori in medicina e chirurgia.

Imbalsamazione.

Art. 47. L'imbalsamazione dovrà essere eseguita da un medico in seguito ad autorizzazione del sindaco.

Art. 48. Tale autorizzazione, salvo il disposto, degli articoli 10, 11 e 12, sarà concessa ove si presenti:

- a) una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, indicante il metodo che in essa sarà per seguire e il luogo e l'ora in cui sarà compita;
- b) distinti certificati del medico curante e di un medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia avvenuta per causa criminosa.

Consegna di cadaveri al cimitero.

Art. 49. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato, tumulato o cremato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 50. Il custode del cimitero iscriverà giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1° le inumazioni che verranno eseguite, precisando, il nome, cognome, paternità, età, patria del sepolto, secondo risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'ufficiale dello stato civile; l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento; il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2° le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito della loro deposizione;

3° le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, coll'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate se fuori del cimitero, secondo risulta dalla autorizzazione data dal prefetto;

4° qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazioni, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 51. I registri indicati nell'articolo precedente devono essere presentati ad ogni richiesta degli ufficiali municipali o governativi per le eventuali loro osservazioni.

Un esemplare dei medesimi dovrà essere consegnato ogni trimestre al municipio per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero.

Deposizione nella camera mortuaria.

Art. 52. La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante o anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati, tumulati o cremati, senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 53. Nella camera mortuaria i cadaveri portati prima del termine del periodo ordinario di osservazione (24 ore) devono essere tenuti in condizioni tali che, in caso di morte apparente, le eventuali manifestazioni di vita siano facilmente e prontamente avvertite da un incaricato della vigilanza.

Inumazioni.

Art. 54. Nel cimitero ad inumazione ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno leggiero e sepolto in fossa separata; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 55. Nell'area del cimitero destinata alle sepolture comuni, dovranno preventivamente designarsi i posti delle fosse con un piano regolatore, distribuendoli in tanti quadri in rapporto all'ampiezza dell'area e l'uno accanto all'altro in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta od ai viali di comunicazione.

Art. 56. L'occupazione di dette fosse dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate.

Compito un primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri indicati nel piano regolatore, si ricomincerà collo stesso ordine a usufruire dei posti pari rimasti liberi.

Art. 57. Ogni sepoltura nell'area assegnata ai seppellimenti comuni, sarà controdistinta da un cippo portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno del seppellimento.

Art. 58. Le fosse per le inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del cimitero e volta per volta, secondo il bisogno; per essere ricolmate, dopo deposta la cassa, in modo che la terra scavata superficiale sia preferibilmente messa attorno al feretro, e la profonda al disopra.

Art. 59. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone aventi oltre 7 anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 1.80 e la larghezza di m. 0.80, e debbono distare l'una dall'altra per ogni lato di m. 0.60 almeno. Si deve calcolare perciò per ogni posto una superficie di area di m. q. 3.50 per ogni seppellimento.

Art. 60. Le fosse per inumazione di ragazzi al disotto di 7 anni devono avere nella parte più profonda (a 2 m.) in media una lunghezza di m. 1.50 e una larghezza di m. 0.50, e debbono distare l'una dall'altra di almeno m. 0.50 per ogni lato.

Sarà perciò calcolato in media m. q. 2 di superficie per ogni inumazione.

Art. 61. L'area per sepolture necessaria per ogni anno sarà calcolata in ragione di 54 posti per adulti e di 46 per ragazzi, ogni cento morti.

Art. 62. Per le inumazioni nei campi comuni e in quelli ad occupazione temporanea, non deve essere tollerato l'uso di feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Tumulazioni.

Art. 63. Nei cimiteri, oltre alla inumazione, è autorizzata altresì la tumulazione in nicchie destinate per un solo cadavere, purchè scavate in roccia compatta o costrutte con buona opera muraria, intonacate internamente con cemento e chiuse ermeticamente.

Lo spessore delle pareti delle nicchie non potrà mai essere inferiore di centimetri quaranta, a meno che non si impieghino all'uopo lastre di pietra unite fra loro con saldatura di piombo.

Art. 64. I cadaveri da tumularsi devono essere, in ogni caso, chiusi in cassa metallica saldata a fuoco.

Cremazione.

Art. 65. Nessuna ara crematoria può essere eretta fuori del recinto del cimitero comunale.

Art. 66. L'uso dell'ara crematoria deve essere soggetto alla vigilanza dell'autorità municipale ed ogni cremazione di cadavere deve essere diretta da un incaricato di chi ha assunto l'esercizio privato dell'ara stessa o da un incaricato del municipio, se l'esercizio di essa è comunale.

Art. 67. La cremazione dei cadaveri, caso per caso, sarà autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo del decesso sulla presentazione dei seguenti documenti:

1° Estratto legale di disposizione testamentaria lasciata dal defunto, oppure, una domanda scritta dei parenti più prossimi;

2° Certificato del medico curante che dichiara la natura della malattia che determinò la morte ed escluda il sospetto di causa criminosa.

Salvo opposizione da parte dei parenti più prossimi, l'autorità municipale

potrà sempre ordinare la cremazione dei cadaveri a cui deve essa provvedere a spese del comune. Potrà pure ordinare la cremazione di altri cadaveri, ove lo consiglino gravi ragioni di pubblica necessità. In ogni caso deve il certificato medico, di cui sopra, constatare che è escluso il sospetto di morte per causa criminosa.

Art. 68. In mancanza del certificato di cui al n. 2 del precedente articolo, e in caso di morte improvvisa o sospetta, deve prodursi il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 69. Quando la cremazione dovesse essere eseguita in un comune diverso da quello del decesso, oltre ai documenti precitati, dovrà esibirsi anche il decreto prefettizio di autorizzazione al trasporto del cadavere fuori del comune.

Art. 70. I cadaveri devono essere collocati sull'ara crematoria avvolti negli indumenti coi quali furono deposti nel feretro.

Art. 71. La cremazione del cadavere sarà eseguita unitamente al feretro nei seguenti casi:

- a) Quando sia in istato di avanzata putrefazione;
- b) Quando sia di persona morta per malattia contagiosa;
- c) Quando, indipendentemente dai casi suindicati, la famiglia del defunto ne esprima il desiderio.

Art. 72. Compiuta la cremazione, le ceneri saranno diligentemente raccolte, ed ove sia richiesto, anche in presenza dei parenti o di amici del defunto, o di loro rappresentanti, quindi deposte e suggellate in apposita urna cineraria.

Art. 73. Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto le cui ceneri contengono.

Art. 74. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 75. Le urne cinerarie devono essere di materiale resistente ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno invece che riposte in celle di appositi colombari.

Art. 76. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 77. Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 59 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nei colombari o nelle sepolture private dei cimiteri, oppure nei templi, negli ospedali, negli ospizi o negli istituti, purchè in sito conveniente e di proprietà o affidato alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto, o dietro richiesta o consenso della famiglia e dell'ente morale stesso.

Tale consegna si farà constare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario dell'ara crematoria, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'ufficio dello stato civile.

Esumazione.

Art. 78. Le consumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo quando, scorso il decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia, o per essere trasportati in altre sepolture o cremati.

Art. 79. Per procedere alle esumazioni ordinarie non occorre alcun ordine o permesso speciale. A ciò provvede il custode del cimitero sotto la propria responsabilità e a seconda del bisogno, dopo decorso il decennio di inumazione del cadavere.

Art. 80. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro che vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette particolari da essi acquistate nel recinto del cimitero.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere raccolti a parte ed inceneriti dentro al cimitero.

Art. 81. Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'autorità giudiziaria, ovvero autorizzate dal sindaco.

Art. 82. Se l'esumazione è ordinata dall'autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

Art. 83. Se l'esumazione è autorizzata dal sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dall'ufficiale sanitario comunale, prescrizioni che dovranno essere inserite nell'ordinanza stessa.

Art. 84. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 85. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in doppia copia, delle quali una rimarrà presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere trasmessa all'archivio comunale.

Art. 86. Non potrà autorizzarsi l'esumazione di un cadavere di un individuo morto per vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera, se non scorsi tre anni dalla morte, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario.

Art. 87. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'autorità giudiziaria, non sarà concessa un'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Disposizioni generali sul servizio e sull'impianto dei cimiteri comunali.

Art. 88. La polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al sindaco e se i cimiteri sono consorziali spetta al sindaco del comune sul cui territorio il cimitero è stabilito.

Solo gli atti di proprietà, distinti da quelli di vigilanza, dovranno essere oggetto di un accordo tra i municipi consorziati.

Art. 89. Il sindaco dovrà vigilare che nei cimiteri siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia e dovrà prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Art. 90. Tutti i cimiteri dovranno avere almeno un custode responsabile della loro buona tenuta.

Art. 91. I comuni composti di frazioni che distino dal capoluogo di oltre cinque chilometri, o ne siano separati da ostacoli che in determinate epoche dell'anno possono impedire il seppellimento nel cimitero del capoluogo stesso, dovranno costruire cimiteri speciali per quelle delle loro frazioni, che si trovano in tali condizioni.

Art. 92. I piccoli comuni possono unirsi, a norma di legge, fra di loro in consorzio per l'uso di un solo cimitero, quando sieno contermini.

Art. 93. Le spese d'impianto e di manutenzione dei cimiteri consorziali saranno ripartite fra i comuni compartecipi in ragione della loro popolazione effettiva.

Art. 94. Nei cimiteri comunali devono esser ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso in vita il loro domicilio legale;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero del comune stesso.

Art. 95. Nel caso di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli già esistenti, il sindaco trasmetterà la relativa deliberazione consigliare col piano topografico, corredato degli opportuni schiarimenti, al prefetto della provincia. Il prefetto incaricherà il medico provinciale ed un ingegnere, membro del consiglio provinciale sanitario, i quali in contraddittorio dell'ufficio sanitario comunale e del sindaco del comune dove il cimitero dovrà essere stabilito, constateranno se, tanto sotto il rapporto dell'ubicazione, quanto sotto quello dell'orografia, della estensione del terreno e dei suoi caratteri geologici, la località designata presenti le condizioni igieniche necessarie.

Gli stessi incaricati daranno pure il loro parere sul progetto di costruzione o di ampliamento del cimitero in rapporto alle prescrizioni del presente regolamento, o di altre che siano in seguito emanate dall'autorità competente.

Art. 96. Il prefetto, vista la relazione della fatta ispezione e sentito il parere del consiglio provinciale di sanità, approverà il piano topografico e il progetto del nuovo cimitero, ovvero inviterà il comune a scegliere entro un termine perentorio altra località od a correggere il progetto conformemente alle esigenze sanitarie e locali.

Concessioni di sepolture private nei cimiteri comunali.

Art. 97. Allorchè l'estensione dell'area del cimiterio lo permette, l'amministrazione comunale può concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia.

Art. 98. Tali sepolcri particolari comunque siano costruiti non potranno mai avere comunicazione diretta col di fuori.

Art. 99. Perchè l'amministrazione comunale possa far simili concessioni deve giustificare la possibilità producendo alla prefettura:

a) la planimetria del cimitero, dalla quale risulti quale sia l'area per le sepolture comuni, quale quella riservata ai sepolcri riservati;

b) la media dei morti nell'ultimo decennio.

Art. 100. Il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità.

Art. 101. Quando il cimitero è consorziale, i comuni comproprietari si ripartiscono il provento della concessione del terreno per sepolcri particolari in ragione della spesa sostenuta da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

Soppressione dei cimiteri.

Art. 102. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge sanitaria e dal presente regolamento, potrà essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità igienica o d'ordine pubblico.

L'autorizzazione per tale soppressione dovrà essere data dal prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale di sanità.

Art. 103. Il terreno di un cimitero di cui sia autorizzata la soppressione, deve rimanere almeno per 10 anni nello stato in cui si trova al giorno in cui si cessa dall'inumarsi, prima di essere destinato a pubblico passeggio o di essere lasciato coltivare, salvo al comune il diritto di far togliere le erbe che naturalmente vi si sviluppano. Per permettere su di esso la costruzione di edifici si devono lasciar passare almeno 20 anni dalla suddetta epoca.

Trascorsi tali periodi di tempo, prima di venir messo in uso, o per coltivazione o per costruzione, dovrà essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due.

Le ossa che vi si rinvenissero dovranno essere depositate nell'ossario del nuovo cimitero.

Art. 104. I concessionari di posti per sepolture particolari coi quali i comuni siano legati da regolare contratto, hanno diritto, salvo speciali patti stabiliti prima della pubblicazione del presente regolamento, di ottenere nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso in quello che deve chiudersi, e al trasporto delle spoglie mortali nella nuova sepoltura.

Le spese per la ricostruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate pel trasferimento dei resti esistenti nelle nicchie private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo pure patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del presente regolamento.

Art. 105. I materiali dei monumenti e i segni funerari posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri da sopprimersi, restano di proprietà dei concessionari, che possono asportarli nel nuovo cimitero.

Qualora questi si rifiutino di farlo, passeranno tali materiali in proprietà del comune, che se ne varrà a termini dell'articolo 126 del presente regolamento, quando il terreno su cui si trovano debba essere destinato ad altro uso.

Art. 106. I cimiteri soppressi, finchè non siano destinati ad altro uso, a termini degli articoli precedenti, devono essere tenuti sotto la vigilanza del comune e in modo decoroso.

Cimiteri e sepolcri particolari fuori dei cimiteri comunali.

Art. 107. I cimiteri particolari esistenti o da costruirsi per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni, o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, sono sempre sottoposti alla immediata vigilanza dell'autorità comunale.

Tali cimiteri dovranno in ogni caso corrispondere alle norme stabilite negli articoli 110, 111 e 112.

Art. 108. Sarà permesso agli stranieri di costruire e mantenere, avuto il consenso dei municipi, cimiteri separati per la deposizione dei loro connazionali, secondo le norme stabilite negli articoli 111, 112 e 113.

Art. 109. È permesso l'uso di sepolcri particolari eretti da privati in ter-

reni di loro proprietà per deporvi cadaveri, ceneri di persone appartenenti alla loro famiglia. secondo le norme stabilite negli articoli 110, 111 e 112.

Art. 110. I cimiteri e i sepolcri particolari, di cui negli articoli 107, 108, 109 devono rispondere a tutti i requisiti prescritti nei cimiteri comunali, e la loro costruzione sarà consentita solo quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli enti o delle famiglie che fanno la domanda di concessione, o sui quali gli stessi acquistino il privilegio di non lasciarvi costrurre abitazioni, opifici, od altro edificio destinato a riunioni di persone.

Art. 111. La costruzione di cimiteri o di sepolcri particolari, di cui sopra, dev'essere subordinata all'autorizzazione a darsi dal prefetto della provincia, inteso prima il voto del consiglio comunale e quello del consiglio provinciale di sanità in base alla relazione di visita praticata secondo è stabilito per i cimiteri comuni.

Art. 112. Chi domanda l'autorizzazione per l'impianto o il riconoscimento di un cimitero o di un sepolcro particolare deve sottostare alle spese della visita relativa da praticarsi.

Art. 113. Le amministrazioni comunali non possono, sotto alcun pretesto stabilire tasse di concessione sulla deposizione di salme nei sepolcri particolari.

Art. 114. I cimiteri e sepolcri particolari sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale, come i cimiteri comuni.

Disposizioni tecniche sulla costruzione dei cimiteri.

Art. 115. I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri da opifici, da scuole, da convitti, da caserme, da ospedali, da case di ricovero e da altri luoghi di abituale pubblico convegno.

In via eccezionale, quando sia dimostrata l'assoluta impossibilità di trovare altre posizioni adatte, sarà permesso di ampliare cimiteri esistenti o di costruirne dei nuovi in località dove pure si trovi a distanza minore di 200 metri qualche cosa con un assieme di popolazione inferiore in complesso ai 100 abitanti, e non si tratti di luoghi di abituale pubblico convegno.

Art. 116. Dal momento che un'area si trovi, all'applicazione del presente regolamento, o venga in seguito destinata ad uso di cimitero, nel raggio di 200 metri attorno ad essa, a termini dell'articolo 57 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, non solo non possono innalzarvi abitazioni nuove, templi, fabbriche o pubblici stabilimenti, ma le stesse costruzioni ad uso di abitazioni o di riunioni, sia permanenti che temporanee, ivi esistenti, non possono essere in alcun modo ingrandite.

Art. 117. L'area di terreno destinata per le inumazioni comuni deve essere almeno dieci volte più estesa dello spazio necessario per il numero presunto dei morti da seppellirsi in ciascun anno, calcolata a norma degli articoli 59, 60 e 61.

Devesi inoltre destinare un di più di area disponibile per tempi eccezionali di epidemie, equivalente ad un sesto dell'area totale necessaria per le inumazioni ordinarie.

Art. 118. Nell'area di terreno destinata a inumazioni, di cui all'articolo antecedente, non deve essere computata quell'area che il comune debba destinare per le sepolture private o per i cadaveri di cittadini illustri e benemeriti, nè quella destinata alla camera mortuaria e alla sala delle autopsie, all'osario, alle strade, ai viali.

Art. 119. Il cimitero dev'esser cinto tutt'attorno da un muro alto non meno di metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

Art. 120. I cimiteri devono, sempre che sia possibile, costruirsi a valle dell'abitato, in terreno di struttura friabile, permeabile ed asciutto, e nel quale con uno scavo praticato fino alla profondità di due metri e mezzo almeno non si incontri roccia, tufo, o altro terreno non facilmente scassabile, nè si raggiungano le acque latenti del sottosuolo nelle epoche in cui il loro livello è maggiormente elevato.

Si cercherà soprattutto di evitare il pericolo che la falda acquee che passa nel sottosuolo del cimitero possa andare ad inquinare quella che scorre negli strati di suolo coperto da agglomerato di abitazioni.

Art. 121. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di adatti scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche, e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio.

Art. 122. Sui posti concessi per sepolture individuali o di famiglia possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, ecc., secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nei regolamenti locali.

Art. 123. Le sepolture a tumulazione devono essere costrutte e cementate in modo da impedire qualsiasi filtrazione, e devono essere divise in tanti scompartimenti per la deposizione dei feretri isolati secondo le prescrizioni dell'art. 63.

Art. 124. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Art. 125. Dato il caso di sepoltura di famiglia abbandonata per incuria o per morte degli aventi ad essa diritto, il comune potrà provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti.

Art. 126. I materiali provenienti da tali demolizioni non devono essere adoperati che per l'abbellimento del cimitero.

Camera mortuaria.

Art. 127. La camera mortuaria sarà costruita in prossimità dell'abitazione del custode quando debba essere destinata a tenere cadaveri nel periodo di osservazione, e dovrà essere provveduta di mobilio pel deposito di essi e di mezzi per avvertirne possibili segni di vita.

Art. 128. La camera mortuaria dev'essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre comunicanti all'aperto.

Il pavimento e le pareti di essa (fino all'altezza di metri 1.50) devono essere foderate di lastre di marmo o di altra pietra ben levigata o rivestite di cemento o di altro materiale facilmente lavabile; il piano del pavimento deve essere inoltre disposto in modo da esservi facile lo scolo delle acque di lavatura nel terreno del cimitero.

Sala per autopsie.

Art. 129. La sala per le autopsie deve rispondere a tutte le condizioni prescritte dall'art. 128 per la camera mortuaria.

Art. 130. Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi sarà una tavola in marmo o in ardesia ben levigata o in metallo da servire per le autopsie.

Art. 131. La sala stessa deve essere provveduta di abbondante acqua per lavaggio e di mezzi di scolo nel terreno del cimitero.

Ossario.

Art. 132. L'ossario, possibilmente, deve essere sotterraneo e deve consistere in una cripta destinata a raccogliere le ossa da esumarsi dai campi di inumazione comune di dieci in dieci anni.

Art. 133. L'ossario dev'essere costruito in terreno asciutto e la sua capacità deve essere commisurata ai bisogni di una serie possibilmente lunga di decenni.

Nel medesimo le ossa si devono accuratamente sottrarre alla vista e all'accesso del pubblico.

Roma, 25 luglio 1892.

Il ministro : G. GIOLITTI.